

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1163)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, TREU e MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1970

Distacco della frazione di Badile dal comune di Zibido San Giacomo e sua aggregazione al comune di Binasco (Milano)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di proporre alla vostra approvazione viene incontro ad una sicura e diffusa aspirazione della maggioranza della popolazione di Badile in provincia di Milano e trae la sua giustificazione da una lacuna legislativa che si è venuta a formare dopo la sentenza n. 38 del 13 marzo 1968 della Corte costituzionale.

I.

Il Presidente della Repubblica con decreto n. 676 del 29 aprile 1965 accoglieva la istanza della maggioranza numerica e dei contribuenti della frazione di Badile di venire aggregati al comune di Binasco.

Tale istanza, formulata secondo il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, che ha avuto il parere favorevole del comune aggregante, nonchè del Consiglio provinciale di Milano, e che ha ottenuto altresì il parere favorevole della competente sezione del Consiglio di Stato ed in ordine alla quale non fu sollevata opposizione da cittadini nè del comune scisso nè del comune aggregante, scaturiva da una inequivoca-

cabile situazione di fatto tuttora esistente ed attuale e che qui sinteticamente richiamiamo.

La frazione di Badile è topograficamente già orientata verso il comune di Binasco.

Essa dista Km. 3 dal centro del comune di Binasco e Km. 1,75 dal centro del comune di Zibido San Giacomo dal quale, per la volontà della maggioranza degli elettori, va perpetuata la scissione.

Tale situazione di fatto risulta aggravata dopo la costruzione dell'autostrada Milano-Genova, in quanto un ponte di questa isola la frazione dal centro del comune di Zibido San Giacomo e costringe gli abitanti ad un lungo e difficoltoso cammino, attraverso una tortuosa strada, per raggiungere tale centro.

La mancanza *in loco* di sanitari, l'esistenza di un plesso scolastico formato da due sole aule, la carenza di negozi per beni di prima necessità, la non esistenza di agevoli comunicazioni tra Badile e Milano e Badile e Zibido San Giacomo, sono state alcune tra le tante ragioni di fatto che furono alla base delle istanze dei cittadini, come costituiscono oggi i motivi eminentemente sociali e di opportunità del presente disegno di legge.

Di contro il comune di Binasco offre una seria organizzazione sanitaria, è dotato di scuole di primo e di secondo grado oltre che di un'eccellente scuola materna, offre, per negozi, per celerità ed agevolezza di comunicazioni, migliori e più sicure opportunità per lo svolgimento della vita civile, culturale ed economica per i frazionisti di Badile.

Tali ragioni, che furono prospettate nelle istanze amministrative, pienamente accertate nel corso del lungo e complesso procedimento amministrativo, si sono pienamente rivelate negli anni (dal 1965 al 1970) nei quali la frazione di Badile è stata aggregata al comune di Binasco.

II.

La ragione formale del presente disegno di legge risiede nella ricordata sentenza della Corte costituzionale e nell'annullamento, operato dal Consiglio di Stato, per meccanica trasposizione del pronunciamento del supremo consesso costituzionale, del decreto n. 676 del Presidente della Repubblica.

La Corte costituzionale, avendo dichiarato l'illegittimità degli articoli 33 e 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, ha prodotto un vuoto nel nostro ordinamento.

Infatti, mentre la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tali disposizioni di legge, « limitatamente alla parte in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contri-

buenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali in esse applicati anzichè alla maggioranza dei cittadini elettori », gli articoli 33 e 34 del testo unico della legge comunale e provinciale non menzionano in modo alcuno « i cittadini elettori » onde, eliminata tale facoltà per la maggioranza dei cittadini-contribuenti, essa non è oggi in modo alcuno, per il silenzio della legge, esercitabile dai cittadini-elettori.

I cittadini della frazione di Badile si trovano, pertanto, in questa assurda situazione: le loro istanze del 1962, provenienti dalla maggioranza vuoi dei contribuenti vuoi degli elettori, sono state travolte per la ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale ed essi non possono, oggi, per la lacuna legislativa prodottasi, avanzare alcuna istanza in quanto ai cittadini-elettori non è riconosciuta dalle vigenti disposizioni di legge facoltà alcuna.

Per queste ragioni che attengono, da un lato, alla situazione di fatto della frazione di Badile già aggregata al comune di Binasco per la espressa volontà della maggioranza dei cittadini, sia come contribuenti sia come elettori, e tuttora di fatto aggregata, e, dall'altro, alla iniqua situazione che si produrrebbe nel perpetuarsi della segnalata lacuna legislativa (con grave pregiudizio sociale, economico e morale dei frazionisti nonchè del comune di Binasco che ha profuso in sei anni di amministrazione larghi mezzi finanziari) ci onoriamo di raccomandarvi la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La frazione Badile, nella sua circoscrizione territoriale comprendente anche i cascinali di Pioltino, Cascina di Badile, Casiglio e Pilastrello, già appartenenti al comune di Zibido San Giacomo, è definitivamente aggregata al comune di Binasco.

I competenti organi del Ministero dell'interno provvederanno alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività.